



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Presiede il Sindaco della Città metropolitana **BRUGNARO LUIGI**

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

N°	Componenti	Qualifica	Presente
1	BRUGNARO LUIGI	Sindaco metropolitano	Presente
2	BABATO GIORGIO	Consigliere metropolitano	Presente
3	CALGARO LUCIA	Consigliere metropolitano	Presente
4	CALZAVARA MASSIMO	Consigliere metropolitano	Presente
5	CASSON GIUSEPPE	Consigliere metropolitano	Assente
6	CERESER ANDREA	Consigliere metropolitano	Assente
7	CODOGNOTTO PASQUALINO	Consigliere metropolitano	Presente
8	DE ROSSI ALESSIO	Consigliere metropolitano	Presente
9	DE ZOTTI CHRISTOFER	Consigliere metropolitano	Presente
10	FOLLINI ANDREA	Consigliere metropolitano	Presente
11	MARIGONDA COSTANTE	Consigliere metropolitano	Presente
12	MESTRINER GIOVANNI BATTISTA	Consigliere metropolitano	Presente
13	PEA GIORGIA	Consigliere metropolitano	Presente
14	PIERAN MICHELE	Consigliere metropolitano	Assente
15	POLO ALBERTO	Consigliere metropolitano	Assente
16	SAMBO MONICA	Consigliere metropolitano	Assente
17	SENATORE MARIA TERESA	Consigliere metropolitano	Presente
18	ZOGGIA VALERIO	Consigliere metropolitano	Presente

Segretario della seduta **CAVALLARI MARIA CRISTINA**

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell'adunanza

SEDUTA IN VIDEO CONFERENZA DEL GIORNO 10/12/2020
dalla Smart Control Room dell'Isola Nova del Tronchetto, in Venezia

N. 15/2020 di Verbale

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, SCHEMA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI

Il Sindaco metropolitano invita a trattare la seguente proposta di deliberazione:

“**Premesso** che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico degli enti locali approvato con d.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

visti:

- i. gli artt. 162 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico sull’ordinamento degli enti locali*” (in breve “TUEL”), che disciplinano il bilancio di previsione ed il Documento Unico di Programmazione;
- ii. lo statuto della città metropolitana approvato il 18 dicembre 2015 ed in particolare gli articoli 12, 15 e 18, che disciplinano le competenze e procedure richieste per l’approvazione del bilancio metropolitano;
- iii. il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente per oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;
- iv. l’art. 11 del d.lgs. 118/2011, che, al comma 1, definisce i nuovi schemi di bilancio;
- v. la legge 12 agosto 2016, n. 164 avente per oggetto “*Modifiche alla legge 24 dicembre 2012 n. 243 in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni e degli Enti locali*”;
- vi. l’allegato 4/1 “*Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*” del D.Lgs.118/2011, con particolare riferimento ai paragrafi 4.2 e 8 in materia di Documento unico di Programmazione (DUP) degli enti locali;
- vii. la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020);
- viii. il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del consiglio metropolitano n. 18 del 24/09/2019, ed in particolare gli artt. 7 ed 8;

considerato che, ai sensi del citato paragrafo 8 dell’allegato 4/1 del D. Lgs.118/2011, il DUP:

- i. è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali;
- ii. costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
- iii. si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO); la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

richiamati:

- i. l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;
- ii. l'art. 170 del medesimo D.Lgs. 267/2000 in base al quale *“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione”*;

tenuto conto che:

- i. l'entrata in vigore della legge n. 56 del 7 aprile 2014 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*, ha visto coinvolta questa Amministrazione in un complesso processo di revisione istituzionale e nel conseguente iter di trasformazione in Città metropolitana, ente territoriale di area vasta istituito il 31 agosto 2015;
- ii. la fase di trasformazione che ha investito le Province e la nascita delle Città metropolitane ha comportato un momento di grande incertezza sia per quanto concerne la fase del riordino dei compiti e delle funzioni da svolgere su delega della Regione, inizialmente disciplinata dalla legge n. 19 del 29 ottobre 2015, con la quale sono state attribuite alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate già in capo alle province;
- iii. tale trasformazione viene nuovamente modificata posto che con è stata disposta la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni non fondamentali già conferite alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici, individuate nell'Allegato A della legge
- iv. con deliberazione della Giunta regionale n. 819 dell'8 giugno 2018 la Regione ha disposto che le funzioni non fondamentali in ambito di servizi sociali già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia siano riallocate in capo alla Regione, in attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017" e dell'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 *“Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”*. Con questa deliberazione è stato definito il nuovo modello organizzativo;
- v. con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1033 del 17 luglio 2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione e le aziende ULSS che provvedono all'esercizio delle funzioni per conto della Regione Veneto dalla data del 1° agosto 2018;
- vi. con deliberazione della Giunta regionale n. 830 dell' 8 giugno 2018 la Regione Veneto ha previsto il nuovo modello organizzativo per le funzioni non fondamentali in ambito di turismo già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, riallocando le predette funzioni in capo alla Regione con prevista decorrenza al 1° gennaio 2019;

- vii. con la stessa legge regionale n. 30/2016 sono state confermate in capo alle province e alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali in materia di Cultura e Formazione professionale già conferite, e non incluse nelle funzioni individuate nel richiamato Allegato A della legge;
- viii. con decorrenza dal 1 ottobre 2019, giusta deliberazione GRV n. 1079 del 30 luglio 2019, la Regione Veneto ha completato il riassetto organizzativo conseguente al ritiro delle funzioni in materia di caccia e pesca, per cui da tale data cessa il regime transitorio precedentemente in atto. Per quanto riguarda invece il regime delle attività di controllo sulle predette materie, la GRV, con deliberazione n. 1080 del 30 luglio 2019, ha approvato apposito regime per la gestione convenzionata del relativo servizio, per cui si mantengono le previsioni in entrata volte a coprire la spesa per il personale della polizia metropolitana (1,15 mln di euro) e rimangono pertanto in regime di delega solo le funzioni attinenti la cultura e la formazione professionale;
- ix. le risorse iscritte al titolo 2 nell'esercizio 2021, da destinarsi al finanziamento delle spese di funzionamento delle funzioni non fondamentali rimaste in carico alle Province e Città metropolitana di Venezia, di conseguenza, sono limitate esclusivamente alla spesa per il personale della polizia metropolitana e al rimborso spese funzionamento per utilizzo locali da parte della Regione Veneto e Veneto Lavoro per lo svolgimento delle funzioni in materia di polizia metropolitana, mercato del lavoro, cultura e formazione professionale;

considerato pertanto che al bilancio di previsione 2021 è stato previsto un trasferimento regionale di euro 1.300.000,00 destinato alla copertura delle suddette spese;

richiamate le varie manovre finanziarie che si sono susseguite dal 2010 al 2014 e che hanno previsto, a carico delle Amministrazioni provinciali, i seguenti tagli ai trasferimenti erariali:

- i. 300 milioni di Euro per il 2011 e 500 milioni di Euro dal 2012, per effetto del comma 1, lett. "c", art. 14, del D.L. n. 78 del 31/05/2010;
- ii. 415 milioni di Euro dal 2012, con contestuale soppressione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, per effetto dell'art. 28 del d.l. n. 201 del 6/12/2011 (c.d. "Salva Italia") convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
- iii. 500 milioni di Euro per il 2011, 1.200 milioni di Euro per il 2013 ed il 2014 e 1.250 milioni di Euro a partire dal 2015, per effetto del comma 7, art. 16, del d.l. n. 95 del 6/07/2012;

visto inoltre l'art. 1, comma 418, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015), che definisce la riduzione ulteriore di risorse 2015, 2016 e 2017 pari a 1, 2 e 3 miliardi (dei quali 250 mln, 500 mln e 750 mln a carico delle città metropolitane) e i criteri di riparto di cui alla nota metodologica SOSE del 30 marzo 2015, come successivamente modificata in sede di Conferenza Stato-Città;

rilevato che il concorso della Città metropolitana di Venezia, per l'anno 2015 e successivi, al contenimento della spesa pubblica è stato determinato in via definitiva dal decreto legge 78/2015 in euro 10.494.060,49;

considerato che la legge di stabilità 2016 ha previsto a favore delle città metropolitane un contributo di funzionamento di 250 milioni di euro, quantificato per la Città metropolitana di

Venezia in 16,4 mln di euro, che, di fatto, azzerà, per tale annualità, il raddoppio del taglio previsto dalla citata legge di stabilità 2015;

preso atto che il quadro generale delle risorse utilizzabili degli enti di area vasta si è finalmente chiarito, in quanto il raddoppio di tale contributo previsto per il 2016 è stato sterilizzato dal d.l. n. 113/2016 e il triplo del taglio per il 2017 e anni seguenti è stato sterilizzato in base alla legge di bilancio 2017 e successivo decreto legge n. 50 convertito in legge 96/2017;

preso atto pertanto che, grazie alla neutralizzazione del raddoppio e triplo del taglio previsto dalla legge di stabilità 2015, il rimborso allo stato, al netto del contributo statale di 16.403.452,48 e degli ultimi aggiornamenti previsti sul sito del Ministero dell'Interno, si è stabilizzato nel triennio 2018-2020 in 25.975.096,33 euro come di seguito riportato:

Decurtazioni in base al dl 195/2012 – decorrenza 2013	Contributo allo Stato ex DL 66/2014	Contributo a finanza pubblica ex art. 19 DL 66/2014 (riduzione costi della politica)	Concorso alla finanza pubblica cumulato 2016, art. 1, comma 418, legge 190/2014 (legge stabilità 2015)	Totale risorse recuperate dallo Stato alla Città metropolitana di Venezia al netto del contributo di 16.403.452,48
6.366.314,51	7.192.206,29	1.922.515,04	10.494.060,49	25.975.096,33

considerato che:

- i. nel corso del 2018 con decreto del Ministero dell'Interno 7 febbraio 2018 è stata effettuata la ripartizione a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di un contributo di 111 milioni di euro, per l'anno 2018, così come previsto dall'art. 1, comma 838, della legge di bilancio 2018 – legge 27 dicembre, n. 205, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- ii. in base a tale decreto è stata assegnata alla Città metropolitana di Venezia un contributo di euro 5.347.603,00 per cui l'importo netto da versare all'Erario si è ridotto ad euro 20.627.493,33;
- iii. dal 2019 viene a scadere il contributo da versare allo Stato ex DL 66/2014, corrispondente, per la Città metropolitana di Venezia ad euro 7.192.206,29, per cui anche per il prossimo triennio, la situazione relativa alla contribuzione statale si riduce ulteriormente come di seguito riportato:

Fondo sperimentale di riequilibrio e riduzione fondo finanziario di mobilità ex ages (art. 7 c.31, sexies, D.L. 78/2010)	Contributo allo Stato ex DL 66/2014	Contributo a finanza pubblica art. 1 comma 150 bis D.L. 56/2014	Concorso alla finanza pubblica, art. 1, comma 418, legge 190/2014 al netto del contributo art. 1, comma 754 L.208/2015	Totale risorse recuperate dallo Stato alla Città metropolitana di Venezia al netto del contributo di 16.403.452,48
6.367.362,71	Decaduto	1.922.515,04	10.494.060,49	18.783.938,24

visti

- i. il D.P.C.M. 7 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 28 agosto, riguardante il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane che prevedeva un finanziamento di 855

milioni in 5 anni per gli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle 7.400 scuole superiori, previsti dalla Legge di bilancio 2020;

- ii. la nota prot. n. 29374 del 6 ottobre 2020 inviata dal Ministero dell'Istruzione agli enti beneficiari interessati, nella quale sono riportate anche le indicazioni operative per accedere alla richiesta di finanziamento e dalla quale si evince che alla Città Metropolitana sono assegnate risorse per euro **euro 9.971.653,77** per le motivazioni di cui sopra, stanziati per euro 1.000.000,00 nell'esercizio 2020, euro 8.271.653,77 nell'esercizio 2021 ed euro 700.000,00 nell'esercizio 2023;
- iii. con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 agosto 2020 vengono assegnate risorse finalizzate alla **progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina**, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, effettuati in coerenza con i relativi aspetti urbani degli strumenti di programmazione regionale, i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) e i Piani urbani della mobilità ciclistica denominati «biciplan», qualora adottati, al fine di far fronte all'incremento elevato della medesima mobilità a seguito delle misure adottate per limitare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, spettanti alla Città metropolitana di Venezia per un totale complessivo di **euro 1.783.515,90** di cui euro 668.529,79 stanziati nell'esercizio 2020 ed euro 1.114.986,11 nell'esercizio 2021;
- iv. il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16/02/2018 che destina risorse per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane ripartite sulla base dei criteri stabiliti nella nota metodologica di cui all'allegato 1 del decreto e che per Venezia prevedeva un piano di riparto di euro 18.622.370,76 (Totale finanziamento 2018-2023) di cui 3.448.587,18 per le annualità 2021/2023;
- v. il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19/03/2020 avente per oggetto "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018" che prevedeva per Venezia risorse per euro 11.401.320,71 (Totale finanziamento 2020-2024) di cui euro 1.260.447,52 per l'annualità 2021 ed euro 3.151.118,79 per le annualità 2022 e 2023;

visto il decreto del Sindaco metropolitano n. 94 del 26/10/2020 con il quale son state assunte le principali misure adottate dall'Amministrazione a fronte della manovra di costruzione delle previsioni inserite nell'annualità 2021 e seguenti del bilancio di previsione:

- i. conferma dell'incremento dell'aliquota stabilito con deliberazione del Commissario n. 3 del 28/01/2015 dal 120% al 130% dell'imposta provinciale di trascrizione;
- ii. conferma della misura del sedici per cento (16%) per l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, con incremento di 3,5 punti percentuali rispetto all'aliquota base (12,5%);
- iii. conferma dell'addizionale provinciale al 5% per il tributo provinciale per l'esercizio per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

vista la deliberazione consiliare n. 4 del 29 aprile 2020, di approvazione definitiva del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2019, dalla quale risulta un avanzo di amministrazione complessivo di euro 60.155.665,36, come da tabella sottostante, nella quale viene riportata la composizione dello stesso:

Risultato di amministrazione (+/-)	60.155.665,36
di cui:	
a) Vincolato	6.486.557,54
b) Per spese in conto capitale	9.980.624,71
c) Per fondo ammortamento	
d) Per fondo crediti di dubbia esigibilità	4.449.587,47
e) Per fondo rischi su contenzioso e perdite società	2.610.000,00
f) Non vincolato	36.628.895,64

considerato che:

- i. con determina n. 1032/2020 assunta dal Dirigente del Servizio Finanziario avente per oggetto "APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO SETTORE EDILIZIA E SETTORE PERSONALE. ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE" è stato applicato avanzo vincolato per euro 69.750,00;
- ii. con delibera n. 7 del Consiglio Metropolitan del 19/06/2020 avente per oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022 progr. 04 e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021" è stato disposto l'utilizzo dell'avanzo destinato per euro 5.850.000,00 e dell'avanzo libero per euro 1.800.000,00;
- iii. con deliberazione n. 9 del 21/07/2020 del Consiglio metropolitan avente per oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022: VARIAZIONE PROGR 05. ASSESTAMENTO GENERALE AI SENSI DELL'ART 175, C.8, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 147 - QUINQUIES E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI" è stato disposto l'utilizzo dell'avanzo destinato per euro 8.454.400,00;
- iv. con determina n. 1828/2020 assunta dal Dirigente del Servizio Finanziario avente per oggetto "APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO SETTORE EDILIZIA INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO E DELL'ISTITUTO SCOLASTICO F. ALGAROTTI DI VENEZIA. ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE" è stato applicato avanzo vincolato per euro 209.596,32;

- v. con delibera n. delibera n. 10 dell'08/09/2020 del Consiglio Metropolitan avente per oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022: VARIAZIONE PROGR 06 è stato liberato avanzo destinato per euro 350.000,00 ed è stato applicato avanzo libero per euro 350.000,00;
- vi. con delibera del Consiglio Metropolitan, proposta n. 5041/2020, è stato applicato avanzo vincolato per il pagamento alla Regione Veneto del Fondo disabili per euro 1.000.000,00;
- vii. con accertamento 10619/2020 è stato costituito vincolo sul risultato di amministrazione per la somma di euro 7.989,50 quale trasferimento per il progetto Life Veneto Adapt del Servizio Ambiente;
- viii. con accertamento n. 12848/2020 è stato costituito vincolo sul risultato di amministrazione quale trasferimento proveniente dal M.I.T., decreto n. 224 del 29/05/2020, per il finanziamento di interventi relativi al programma straordinario rete viaria per l'importo di euro 183.923,70;

preso atto che l'accantonamento del Fondo svalutazione crediti e del Fondo rischi perdite partecipate ammontano per l'esercizio 2020 rispettivamente ad euro 406.000,00 e ad euro 40.000,00;

preso atto che l'avanzo di amministrazione presunto, alla data del 31/12/2020, pari ad euro 51.043.992,10, tenuto conto degli utilizzi e dei nuovi vincoli, sopra esposti, risulta alla data del presente atto così suddiviso:

- b) Parte accantonata: 7.505.587,47;
- c) Parte Vincolata: 5.399.124,42;
- d) Parte destinata agli investimenti: 1.876.224,71
- f) Parte disponibile 36.263.055,50;

atteso che il programma triennale opere pubbliche 2021-2023 e l'elenco annuale vengono aggiornati con il seguente provvedimento così come le relative fonti di finanziamento come da prospetto allegato al DUP 2021-2023;

dato atto che a seguito di verifica dei crono programmi delle opere e degli interventi, il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nel Bilancio 2021 (parte entrata) risulta così composto:

- ✓ Fondo pluriennale vincolato per spese correnti **euro 866.467,39**;
- ✓ Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale **euro 1.017.837,93**;

richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, il quale prevede che:

- i. anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, siano accertate in bilancio per l'intero importo del credito;
- ii. contestualmente, le Amministrazioni procedono ad accantonare un fondo crediti dubbia esigibilità, che non potendo essere direttamente oggetto di assunzione di impegni di spesa confluirà a fine esercizio nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata;

dato atto che, come riportato in dettaglio nella nota integrativa allegata, si è accantonato a fondo crediti di dubbia esigibilità un importo nel 2021 di euro 296.000,00;

considerato, in particolare che per l'annualità 2021 così come per il 2020 di prevedere uno stanziamento pari al 100%;

precisato che, in attuazione dei nuovi principi contabili di cui al d. lgs. n. 118/2011, si è proceduto ad iscrivere nel bilancio 2021, oltre alle previsioni di competenza, anche quelle **di cassa**, secondo le seguenti modalità:

- i. per quanto attiene alla gestione investimenti (Titoli 4 e 5 di entrata e Titoli 2 e 3 di spesa) si è stimato, visto anche il piano delle alienazioni 2021, di incassare in conto capitale entrate per 77,518 milioni di euro e, di poter pagar nel 2021, spese di investimento per 87,308 milioni di euro in parte finanziate da Fondo pluriennale vincolato alimentato da riscossioni già avvenute negli esercizi precedenti;
- ii. per quanto attiene invece a tutti gli altri titoli di spesa del bilancio, si è prevista per semplicità, sul bilancio 2021 una cassa pari allo stanziamento di competenza 2021, aumentato dei residui esistenti al 03/11/2020;
- iii. per quanto attiene poi a tutti gli altri titoli di entrata del bilancio, si è, analogamente a quanto sopra, previsto sul bilancio 2021 una cassa pari allo stanziamento di competenza 2021, aumentato dei residui esistenti al 03/11/2020;

precisato che, ai sensi dell'art. 166 del Testo Unico Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, si è proceduto, a quantificare ed a iscrivere sull'annualità 2021, un fondo di riserva con uno stanziamento di competenza nella misura non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio (art. 166 comma 1) per l'importo di euro di euro 387.760,18 e un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2-quater) per il medesimo importo di euro 387.760,18;

considerato che in materia di saldi di finanza pubblica per l'esercizio 2021 e seguenti:

- i. il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica viene attuato dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dalle Città metropolitane attraverso il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, così come stabilito dalla legge 12 agosto 2016, n. 164 del 2016 di modifica della legge 24.12.2012, n. 243. Le entrate finali che rilevano ai fini del saldo sono quelle ascrivibili ai Titoli da 1 a 5, mentre tra le spese finali sono considerate quelle dei Titoli da 1 a 3 del bilancio armonizzato a norma del d.lgs. n. 118 del 2011. Anche per il triennio 2021/2023 nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A differenza invece del 2018, la legge di bilancio 2019 modifica sostanzialmente la normativa in materia di saldi di finanza pubblica considerando, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 29/11/2017 e 101 del 17/05/2018, anche l'avanzo di amministrazione come entrata valida al fine del pareggio di bilancio;
- ii. in base alle nuove disposizioni della legge di bilancio 2019 non è più prevista l'obbligatorietà di un prospetto da allegare al bilancio di previsione contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo in sede di rendiconto.

considerato che in forza delle lettere b) e c) dell'art. 57, comma 2 del D.L.124/2019, convertito in legge 19 dicembre 2019, n.157, sono abrogati a partire dall'esercizio 2020 i seguenti vincoli **per acquisti di beni e servizi parte corrente e per acquisti di beni e servizi parte capitale**:

- i. i limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza** pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- ii. i limiti di **spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
- iii. il divieto di effettuare **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- iv. i limiti delle **spese per missioni** per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
- v. i limiti di spesa per la **formazione del personale** in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
- vi. i limiti di spesa per **acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture**, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012);
- vii. i limiti di spesa per l'acquisto degli immobili, per cui dall'annualità 2020 gli enti locali possono procedere all'acquisto degli immobili senza essere assoggettati ai vincoli previsti dal comma 1 ter, dell'articolo 12 del D.L 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio n. 111. In caso di acquisti di immobili non sarà più necessario documentarne "l'indispensabilità e l'indilazionabilità" e si rende del tutto superflua "l'attestazione da parte del responsabile del procedimento" di tale condizione. Inoltre, la congruità del prezzo non dovrà essere più attestata dall'Agenzia del demanio, e non sarà più necessario darne preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente dell'operazione di acquisto;

considerato che:

- i. la lettera e), del comma 2, dell'art. 57 abroga invece l'**obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007** che individuava misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sul quale l'organo di revisione era obbligato, se approvato distintamente dal DUP, a rilasciare un parere in quanto strumento di programmazione economico-finanziaria come disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL ;
- ii. **non risultano essere stati abrogati i vincoli in materia di consulenza informatica** previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 in forza dei quali le amministrazioni pubbliche possono conferire **incarichi** di consulenza in materia informatica **solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati**, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici non ammettendo alcun rinnovo, consentendo un'eventuale proroga dell'incarico originario in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico e che la Città metropolitana di Venezia non ha previsto incarichi di questo tipo nel bilancio 2021/2023;

considerato che il comma 854 della legge di bilancio 2020, n. 145/2019, ha spostato nel 2021 l'obbligo di costituzione del Fondo di garanzia per i debiti commerciali da stanziare eventualmente entro il 28 febbraio 2021 con delibera del Sindaco Metropolitan dopo aver misurato i risultati in termini di pagamento 2020 mediante l'utilizzo di due specifici indicatori, in quanto verrà applicato solo agli enti non in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento e a quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla P.CC.;

considerato che il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d. lgs. 267/2000 al fine di limitare l'eventuale ricorso all'esercizio provvisorio;

DELIBERA

- 1) di adottare, ai fini della sottoposizione al parere della Conferenza metropolitana, gli schemi di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, (allegato A) al presente provvedimento, sezione strategica, contenente, tra l'altro, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, il fabbisogno della spesa per il personale e il piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari (allegato A.1);
- 2) di confermare anche per il 2021 le seguenti aliquote attualmente previste:

Tributo provinciale	Aliquota massima di legge	Aliquota applicata
Imposta provinciale di trascrizione	+30% delle tariffe stabilite dal DM 435/98	+ 30% delle tariffe stabilite dal DM 435/98
Imposta sulle assicurazioni R.C. auto	16%	16%
Tributo Provinciale per i servizi di tutela, protezione ed igiene ambientale	5%	5%

- 3) di confermare anche per il 2021 le tariffe attualmente applicate per l'ingresso al Museo di Torcello, ovvero biglietto ordinario euro 3,00, biglietto ridotto euro 1,50, fermo restando che si autorizza fin d'ora, l'approvazione di una nuova convenzione tra San Servolo Srl e Curia Patriarcale volta a condividere una biglietteria unica tra Basilica di Torcello e Museo con previsione di un biglietto unico che consenta alla Società San Servolo di recuperare nuove maggiori risorse;
- 4) di confermare anche per l'anno scolastico 2021-2023 l'importo delle tariffe per l'utilizzo delle aule degli Istituti di istruzione Secondaria in orario extrascolastico, come fissato con delibera del Commissario prefettizio n. 9 del 13/04/2015;
- 5) di approvare, ai fini della trasmissione ai consiglieri metropolitani, gli schemi del bilancio di previsione 2021/2023, nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATA	CASSA 2021	2021	2022	2023
Fondo cassa inizio esercizio	131.773.839,18			
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato		1.884.305,32	1.624.515,90	841.000,00
TITOLO 1 – Entrate Tributarie	68.785.647,83	59.210.000,00	62.010.000,00	62.510.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	75.031.561,93	63.982.741,06	63.255.606,15	63.255.606,15
TITOLO 3 – Entrate Extratributarie	9.721.763,82	4.486.810,18	4.469.242,22	4.464.242,22
TITOLO 4 – Entrate in C/Capitale	75.768.086,74	47.705.892,45	31.083.011,27	11.599.106,43
TITOLO 5 – Entrate da riduzione attività finanziarie	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
TITOLO 9 - Conto terzi e partite di giro	45.775.918,29	30.335.000,00	30.335.000,00	30.335.000,00
TOTALE TITOLI	303.832.978,61	234.470.443,69	218.152.859,64	199.163.954,80
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	435.606.817,79	236.354.749,01	219.777.375,54	200.004.954,80
Fondo cassa finale presunto	87.467.688,80			
SPESA	CASSA 2021	2021	2022	2023
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
TITOLO 1 - Spese correnti	186.489.949,29	124.144.798,63	122.304.040,43	122.169.423,13
di cui FPV		841.000,00	841.000,00	841.000,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	87.308.850,88	54.574.950,38	39.788.335,11	20.500.531,67
di cui FPV		783.515,90	0,00	0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziaria	300.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00
di cui FPV		0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da tesoriere	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	30.447.386,15	30.335.000,00	30.335.000,00	30.335.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	348.139.128,99	236.354.749,01	219.777.375,54	200.004.954,80

- 6) di prendere atto che vengono così iscritti sul bilancio per l'annualità 2021:
- ✓ il Fondo crediti di dubbia esigibilità per 296.000,00 euro;
 - ✓ il Fondo di riserva per 387.760,18 euro, nei limiti di cui al comma 1, art. 166 del D.Lgs. n. 267/00 (minimo 0,30% e massimo 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio);
 - ✓ il Fondo perdite società partecipate per complessivi 74.000,00 euro, posto che per fondo rischi legali l'avanzo di amministrazione accantonato è ritenuto congruo rispetto al contenzioso in essere;
- 7) di approvare pertanto i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali allegati al decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 (allegato B), compresa la nota integrativa al bilancio (allegato C) e i prospetti per macroaggregato parte spesa e per categoria parte entrata (allegato B.1), che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- 8) di approvare il piano degli indicatori e dei risultati attesi degli enti locali e dei loro enti e organismi partecipati, di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2015 (allegato D);
- 9) di dare atto che sono depositati presso il Dipartimento economico finanziario i seguenti allegati:
- ✓ il rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ovvero dell'esercizio 2019;

- ✓ le risultanze dei rendiconti o conti consolidati dei Consorzi e Società di capitali costituite per l'esercizio dei servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il Bilancio si riferisce;
 - ✓ la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
 - ✓ l'allegato della spesa di personale tabellare;
- 10) di trasmettere, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del vigente regolamento di contabilità, gli schemi di bilancio e di DUP 2021/2023 ai consiglieri metropolitani e al collegio dei Revisori;
 - 11) di approvare l'aggiornamento al programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, annualità 2021, di cui all'allegato A.1) alla presente delibera;
 - 12) di approvare l'aggiornamento al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 di cui all'allegato A.1) alla presente delibera;
 - 13) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 di cui all'allegato A.1) alla presente delibera;
 - 14) di approvare il piano delle dismissioni e delle valorizzazioni immobiliari 2021/2023 di cui all'allegato A.1) alla presente delibera."

La seduta si svolge in video conferenza secondo le modalità previste dalle "Disposizioni per lo svolgimento delle sedute del Consiglio metropolitano di Venezia, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni consiliari in video conferenza", approvate con decreto del Sindaco metropolitano n. 29 del 7 aprile 2020

Alle ore 10,07 inizia la trattazione della proposta di deliberazione:

Il Sindaco Brugnaro introduce la proposta del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Il Sindaco Brugnaro cede quindi la parola al dirigente del servizio finanziario, Matteo Todesco, per l'illustrazione tecnica della deliberazione.

Prima dell'intervento del dott. Todesco, prendono la parola il Consigliere Codognotto e, nuovamente, il Sindaco Brugnaro, come da interventi integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta.

Il dirigente Todesco illustra la deliberazione, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Aperta la discussione, prendono la parola, nell'ordine, il Consigliere Mestriner, il Sindaco Brugnaro, la Consigliera Pea, il Sindaco Brugnaro, i Consiglieri Senatore, Follini e De Zotti, il Sindaco Brugnaro e il Consigliere Marigonda, come da interventi integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta.

*Durante l'intervento del Consigliere Marigonda,
il Consigliere Zoggia lascia la seduta, dopo avere fornito comunicazione in chat
la Consigliera Pea si allontana dalla propria postazione, lasciando accesa la video camera*

(ore 11,37) - presenti n. 11

Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, il Sindaco Brugnaro pone in votazione la proposta di deliberazione

La votazione, espressa a video per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti	n. 11
astenuti	n. /
votanti	n. 11
favorevoli	n. 11
contrari	n. /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la deliberazione

Il Sindaco metropolitano pone in votazione la proposta di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per l'urgenza di darvi esecuzione.

La votazione, espressa a video per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti	n. 11
astenuti	n. /
votanti	n. 11
favorevoli	n. 11
contrari	n. /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la proposta di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

*Dopo la votazione, la Consigliera Senatore si scollega e lascia la seduta
(ore 11,40) - presenti n. 10*

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI

Il Segretario Generale
CAVALLARI MARIA CRISTINA